

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHIARIELLO** e **FINIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1970

Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile del 1942 prevedeva che: « l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865 » (ratto o stupro violento).

La Corte costituzionale con sentenza n. 7 del 16 febbraio 1963 ha dichiarato illegittima tale previsione (con la conseguente illegittimità del secondo comma dello stesso articolo) perchè, in base all'articolo 269 del codice civile vigente, la proponibilità della azione è estesa ai quattro casi ivi indicati; sicchè è palese che nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione si è stabilito un trattamento diverso nei confronti della stessa categoria di persone, con violazione degli articoli 3 e 30 della Costituzione.

Come spesso accade, la sentenza costituzionale ha, di conseguenza, creato un vuoto legislativo. Infatti, gli interessati si sono visti ugualmente sbarrare la strada dal rilievo che, anche se le azioni erano da loro proponibili, a queste dovevasi applicare il termine di decadenza di due anni (dal compimento della maggiore età o dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla scoperta

del documento da cui risulta la paternità) secondo quanto previsto dall'articolo 271 del codice civile.

Per costante giurisprudenza le azioni vengono quindi dichiarate inammissibili (vedi per tutte: *Trib. Termini Imerese*, 29 ottobre 1963, in *Giur. Sic.*, 1963, 824), anche se la stessa dichiara che la soluzione non è soddisfacente. Invero, alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale (febbraio 1963), tutti i figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 erano già decaduti dalla azione.

Veniamo, quindi, a trovarci di fronte ad un assurdo giuridico in quanto, mentre da una parte si riconosce un diritto, dall'altra, contemporaneamente, viene a negarsi il suo esercizio pratico.

I suesposti motivi ci hanno indotti proprio a presentare questo disegno di legge con il quale si provvede a riammettere nei termini quei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, i quali (dapprima per l'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione ed in seguito alla dichiarata illegittimità di questo, per l'articolo 271 del codice civile) non hanno potuto proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta anche dai figli nati prima del 1° luglio 1939 nei casi previsti:

dai numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge;

dal numero 2) dello stesso articolo 269, anche dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge purchè entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza o dal giorno in cui è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità;

dal secondo comma dell'articolo 252 del codice civile, anche dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, purchè entro due anni dallo scioglimento del matrimonio.